

**CONTRATTO DI LICENZA NON ESCLUSIVA PER LA MOLTIPLICAZIONE AI FINI  
DELLA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE DELLA VARIETA' DI PERO  
"CARMEN"**

**TRA**

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito CREA) con sede legale in via della Navicella, 2/4 00184 Roma, Codice Fiscale 97231970589 e Partita IVA 08183101008, nella persona di ..., nato/a a ... il ..., nella sua qualità di Direttore Generale del CREA

**E**

La ditta ..... (di seguito DITTA) con sede legale in via ..., Codice Fiscale ..... e Partita IVA ....., nella persona di ....., nato/a a ... il ... , nella sua qualità di legale rappresentante della DITTA

**PREMESSO CHE**

- Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), istituito dal D.Lgs. n. 454 del 29.10.1999, modificato dall'art. 1, comma 381, della L. n. 190/2014, persegue le sue finalità istituzionali attraverso i Centri di ricerca in cui è articolato, come previsto all'art. 1, comma 4, dello Statuto approvato con decreto n. 7439 del 9 gennaio 2024 del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- nell'ambito della sua missione istituzionale il CREA svolge attività di miglioramento genetico vegetale nel settore della frutticoltura e, in particolare, il CREA Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura (CREA-OFA) effettua, presso le proprie sedi territoriali, attività di miglioramento genetico, sperimentazione, selezione e valutazione in ambito frutticolo;
- Nell'ambito dell'attività di breeding condotta dalla Sede di Forlì del CREA-OFA è stata costituita la varietà di pero "Carmen" (di seguito "Varietà") tutelata da diritto di privativa comunitaria n. 17843 concesso in data 06/06/2006 con scadenza il 31/12/2036;
- CREA ha già stipulato con altre ditte italiane ed estere contratti di licenza non esclusiva dei diritti di moltiplicazione e commercializzazione della Varietà, tutt'ora attivi;
- Il CREA, per il tramite del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura, ha inteso acquisire, con Avviso pubblicato il ..... (prot. n. ...), manifestazioni di interesse preliminari da parte di Aziende/Ditte con sede legale nel territorio italiano finalizzate alla sottoscrizione di un contratto di licenza non esclusiva dei diritti di moltiplicazione in Italia ai fini della commercializzazione in Unione Europea della Varietà;
- La DITTA, in risposta all'Avviso citato, ha manifestato interesse (prot. ... del ...) ad ottenere il suddetto Contratto, il cui schema è stato approvato dal Direttore del CREA-OFA e pubblicato in allegato allo stesso Avviso;
- Il CREA, per il tramite del CREA-OFA, con Determina direttoriale prot. n. ... del ..., ha individuato la DITTA quale soggetto cui affidare la licenza non esclusiva di moltiplicazione in Italia ai fini della commercializzazione della Varietà nel territorio dell'Unione Europea, come si evince dalla documentazione in riscontro al predetto Avviso, per la sua esperienza nella pericoltura e la sua capacità di assicurare un'ottimale valorizzazione commerciale della Varietà;
- Le Parti intendono con il presente contratto (di seguito, "Contratto") definire i termini e le condizioni per la concessione, in regime di non esclusiva, del diritto di moltiplicare la Varietà nel territorio italiano ai fini della commercializzazione nei paesi dell'Unione Europea (UE).

## **SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

### **Art. 1 Valore delle Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto e devono intendersi vincolanti per le Parti in ragione degli specifici obblighi e diritti che in capo alle stesse ne conseguono.

### **Art. 2 Oggetto del Contratto e Territorio**

CREA concede alla DITTA una licenza non esclusiva per la moltiplicazione e la commercializzazione delle piante della Varietà, alle condizioni di seguito riportate.

La moltiplicazione delle piante della Varietà potrà avvenire nel solo territorio italiano. La commercializzazione delle piante potrà avvenire nell'intero territorio dell'Unione Europea. Eventuali vendite di piante al di fuori della UE dovranno essere preventivamente richieste al CREA e da esso autorizzate.

La commercializzazione delle piante della Varietà dovrà riguardare solo gli utilizzatori finali (produttori).

La commercializzazione potrà riguardare solo piante finite (astoni), mentre la vendita di altre tipologie vivaistiche dovrà essere preventivamente autorizzata da CREA.

La vendita di materiale vivaistico a ditte vivaistiche non licenziatricie sarà consentita solo a condizione che il sigillo originale della DITTA licenziataria accompagni il materiale vivaistico durante tutte le fasi commerciali.

La DITTA si impegna a moltiplicare, produrre e commercializzare solo materiale certificato. Deroche a questo limite potranno essere richieste a, e concesse da, CREA a seguito di verifiche e controlli attestanti l'impossibilità di produrre piante certificate. Gli oneri finanziari necessari al mantenimento in sanità e ai relativi controlli sanitari e genetici della Varietà saranno ad esclusivo carico della DITTA.

### **Art. 3 Riconoscimento del Costitutore, Mantenimento in purezza e Responsabilità**

La DITTA riconosce il CREA quale Organismo costitutore della Varietà.

La DITTA assume, con il presente Contratto in non esclusiva, la piena responsabilità della diffusione ai fini della valorizzazione commerciale della Varietà.

Il CREA, o soggetto da esso delegato, ha la facoltà dietro semplice richiesta ed a sue spese, di verificare la purezza genetica e lo stato sanitario delle piante nelle diverse fasi della filiera fino al momento della commercializzazione.

### **Art. 4 Durata del Contratto**

Il presente Contratto, valido dalla data di sottoscrizione dello stesso, avrà durata pari alla durata della privativa comunitaria della Varietà e comunque non oltre la scadenza della stessa (31/12/2036), previo rispetto delle condizioni contrattuali previste.

### **Art. 5 Gestione finanziaria e Corrispettivi**

La DITTA si impegna a pagare alla firma del presente contratto la somma di € 2.000,00 (duemila euro) + IVA come quota una tantum per il diritto di moltiplicazione ai fini della valorizzazione commerciale delle piante della Varietà.

La DITTA si impegna a versare annualmente a CREA, che emetterà regolare fattura, un corrispettivo di € 0,97 (novantasette centesimi) + IVA per ogni pianta della Varietà commercializzata entro il 30 aprile di ogni anno. Detto importo sarà versato a CREA al netto di ogni eventuale trattenuta fiscale che la DITTA è tenuta a versare. La DITTA si impegna ad effettuare il pagamento entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture.

A partire dall'anno 2027, e ogni 5 anni, la royalty per pianta verrà incrementata nella misura del 10%.

Annualmente, entro il 30 aprile, considerata come data di fine campagna vivaistica, la DITTA si impegna ad inviare a CREA, la documentazione relativa alla moltiplicazione e commercializzazione

della Varietà nella campagna precedente: quantitativi di piante commercializzate fino a tale data e piante eventualmente invendute, da comprovare informando prima della distruzione delle piante il CREA al quale poi dovrà essere inviata copia del documento di restituzione dei cartellini al Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio. Inoltre, se richiesto da CREA, si impegna a fornire l'elenco degli acquirenti delle piante con indicazioni sulle generalità e sui quantitativi forniti.

Al fine di consentire i controlli previsti al successivo articolo 6, la DITTA si impegna ad inviare a CREA, entro il 31 ottobre di ogni anno, una dichiarazione relativa ai vivaai della Varietà riportante località ed ubicazione e numero di piante innestate a dimora. Tale dichiarazione dovrà essere in linea con i quantitativi di piante controllate e successivamente certificate dagli Organi Ufficiali (Servizi Fitosanitari Regionali Italiani competenti per territorio) responsabili del Servizio di Certificazione

Il corrispettivo dovrà essere versato sul conto corrente n. 218660 intestato a: "CREA Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'analisi dell'economia agraria" (IBAN IT 19S0100503382000000218660) CIN S BIC/SWIFT: BNLIITRR con bonifico ORDINARIO, indicando nella causale del pagamento le indicazioni specificate dal CREA in fattura, il numero della fattura stessa e la sigla "OFA 1.02.012 - 04 Forlì CARMEN" ed il numero della fattura stessa.

La DITTA conserverà per un periodo di cinque anni la documentazione attinente alla produzione e la vendita delle piante, permettendo al CREA, o ad altro soggetto da esso delegato, di esaminare e verificare episodicamente tale documentazione, offrendo ogni assistenza necessaria in tale attività di verifica.

#### **Art. 6 Diritto di ispezione e Obblighi in ordine alla divulgazione**

Al fine di consentire la verifica del corretto adempimento degli obblighi assunti con il presente Contratto di licenza, il CREA ha il diritto, che la DITTA gli riconosce, di procedere con semplice richiesta, anche per il tramite di soggetti delegati, a verificare libri/registri e documenti amministrativo/contabili relativi alla moltiplicazione e commercializzazione della Varietà oggetto del presente Contratto.

La DITTA si impegna ad utilizzare il nome della Varietà in modo corretto e non lesivo dell'immagine dell'Ente, nonché ad indicare CREA Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura quale Organismo costitutore della Varietà in qualsiasi documentazione, ove richiesto dalla normativa vigente, dandone opportuna comunicazione al CREA.

Al fine di accertare che siano rispettate le clausole contrattuali, CREA si riserva la facoltà di attuare controlli presso le sedi della DITTA (anche attraverso soggetti da esso delegati) durante le fasi di moltiplicazione, di lavorazione e di commercializzazione delle piante. La DITTA si impegna a consentire l'accesso ai propri vivaai al personale di CREA (o a suoi delegati) per la verifica di quanto dichiarato e/o delle superfici vivaistiche interessate dalla Varietà, mettendo a disposizione ogni mezzo atto allo scopo.

La DITTA si obbliga a tenere una ordinata contabilità in quanto CREA in qualsiasi momento potrà richiedere la quantità di piante commercializzate, il nome e l'indirizzo di ciascun acquirente ed ogni altro occorrente per la tutela dei diritti brevettuali. Allo scopo è concessa a CREA la possibilità di controllare tale contabilità, direttamente o tramite persona da esso incaricata ed effettuare tutto quant'altro occorra per verificare il rispetto di quanto stabilito dal presente contratto.

#### **Art. 7 Mutazioni**

Qualsiasi mutazione della Varietà individuata dalla DITTA dovrà essere immediatamente segnalata a CREA, che ne assumerà la proprietà.

Il materiale vegetale di ciascuna mutazione individuata dalla DITTA dovrà essere fornito gratuitamente a CREA al fine di avviare i necessari controlli genetici. Per la durata di un anno a decorrere dalla comunicazione di individuazione della mutazione, la DITTA si asterrà dal moltiplicare la mutazione individuata.

Nel caso in cui la mutazione sia talmente diversa dalla Varietà originale da costituire una nuova cultivar, la DITTA avrà diritto ad un Contratto di licenza per moltiplicare e commercializzare le piante di tale mutazione. Gli aspetti economici saranno definiti da CREA nell'ambito di un ulteriore nuovo Contratto.

#### **Art. 8 Garanzie**

La Varietà viene concessa allo stato in cui si trova e senza alcuna espressa garanzia di produttività o altre garanzie di altro tipo, implicite o espresse.

Il CREA non garantisce in alcun modo:

- che la Varietà non sia stata oggetto di contraffazione da parte di Terzi;
- l'idoneità della Varietà ad un particolare uso e la sua immunità da difetti.

#### **Art. 9 Clausola di manleva**

CREA non sarà responsabile per eventuali danni, richieste di risarcimento e/o pretesa che dovesse essere avanzata da terzi nei confronti dell'Ente, conseguentemente alla violazione di anche uno solo degli obblighi previsti dal presente Contratto.

#### **Art. 10 Contraffazioni**

Con la sottoscrizione del presente Contratto, la DITTA si impegna a collaborare con CREA al fine di contrastare eventuali attività di contraffazione e/o usi non autorizzati della Varietà nonché ad intraprendere ogni ragionevole azione volta a prevenire tali contraffazioni e/o usi non autorizzati.

Qualora la DITTA venga a conoscenza di possibili contraffazioni, usi non autorizzati della Varietà o comportamenti scorretti lesivi dei diritti oggetto del presente Contratto da parte di terzi, dovrà darne immediata comunicazione per iscritto al CREA.

Al fine di meglio individuare eventuali contraffazioni e/o usi non autorizzati, CREA comunicherà alla DITTA il nominativo delle altre ditte licenziatarie e delle relative aziende associate in possesso di altri contratti di licenza non esclusiva stipulati con il CREA per la Varietà.

In caso di accertata contraffazione della Varietà, le Parti concorderanno in buona fede eventuali azioni legali congiunte per tutelare i propri diritti.

#### **Art. 11 Inadempimenti e risoluzione del contratto (restituzione della varietà)**

Il CREA si riserva di risolvere il Contratto qualora anche una sola clausola non venga rispettata o nei casi di inadempimenti gravi o ritardi non sanati, in particolare il rispetto delle clausole di cui all'articolo 5 relativo al pagamento dei corrispettivi previsti nel medesimo articolo.

Nell'ipotesi di inadempimento la DITTA dovrà provvedere entro 30 giorni dalla ricezione della diffida ad adempiere, da trasmettere all'altra parte a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC). Trascorso detto termine il Contratto si intenderà risolto ai sensi dell'art. 1454 c.c.

Nell'ipotesi di risoluzione anticipata del presente Contratto, qualora la DITTA non intraprenda le attività conseguenti alla finalità di diffusione della Varietà, le Parti concordano fin d'ora che essendo venuti meno i presupposti del presente Contratto la Varietà tornerà nella completa disponibilità del CREA. La risoluzione del presente contratto comporterà l'immediato divieto di avviare ulteriori moltiplicazioni, coltivazioni e commercializzazioni della Varietà in oggetto da parte della DITTA.

Consequentemente alla risoluzione, la DITTA non potrà più disporre del materiale vegetale fornito e dovrà provvedere alla distruzione del materiale in proprio possesso. La verifica dell'avvenuta distruzione del materiale vegetale sarà effettuata dal CREA, o da soggetto da esso delegato, a seguito della comunicazione da parte della DITTA dell'avvenuta distruzione che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla risoluzione.

Il presente Contratto sarà inoltre risolto di diritto senza necessità di preavviso e senza alcun indennizzo nel caso in cui la DITTA sia sottoposta a fallimento o ad altra procedura concorsuale o si trovi in uno stato di incapacità conclamata di far fronte alle proprie obbligazioni.

La DITTA, pena la risoluzione del Contratto, non può cedere in tutto o in parte i diritti e gli obblighi derivanti dal presente Contratto.

#### **Art. 12 Diritto di Recesso**

Ciascuna parte può recedere dal presente contratto in ogni momento, per giustificato motivo, con lettera raccomandata A/R o PEC, con almeno 60 giorni di preavviso da cui emergano i predetti giustificati motivi.

In tal caso la DITTA sarà comunque tenuta a provvedere al pagamento degli importi dovuti al CREA, maturati fino a quel momento.

In caso di recesso o risoluzione del Contratto, la Varietà tornerà nella completa disponibilità del CREA come indicato nel precedente Articolo 11.

#### **Art. 13 Oneri fiscali**

Le parti convengono che il presente Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del combinato disposto degli artt.5, c.2 e 40, c.1 del D.P.R. del 131/1986.

Il presente Contratto, in base alla normativa vigente, è soggetto all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).

L'imposta di bollo, assolta in modo virtuale (autorizzazione n. 34200 del 3.5.2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio – Ufficio Gestione Tributi), sarà interamente a carico di CREA.

Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente il presente Contratto, esclusa l'imposta di bollo di pertinenza del CREA, sono a carico della DITTA.

#### **Art.14 Norme applicabili e Controversie**

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Contratto che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, al fine di risolvere ogni eventuale controversia le Parti individuano come Foro competente quello di Roma.

#### **Art. 15 Comunicazioni**

Il CREA, nella persona del Direttore Generale, relativamente al presente Contratto, dà mandato per la gestione degli aspetti amministrativo/contabili (a titolo esemplificativo e non esaustivo per il monitoraggio, la gestione, la riscossione del corrispettivo, la verifica delle condizioni tecniche e quant'altro necessario per la gestione e la valorizzazione della Varietà di cui al presente Contratto) al Direttore del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura.

Per qualsiasi comunicazione relativa al presente Contratto, si stabiliscono i seguenti riferimenti:

##### Per il CREA

CREA Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura, Sede Operativa in Via La Canapona, 1 bis – 47121 Forlì (FC), tel: +39 0543 89566, mail: [brevettifrutta.frf@crea.gov.it](mailto:brevettifrutta.frf@crea.gov.it) pec: [brevetti.ofa@pec.crea.gov.it](mailto:brevetti.ofa@pec.crea.gov.it)

E p.c.:

CREA Ufficio Trasferimento Tecnologico, Via Archimede, 59 - 00197 Roma, mail: [trasferimentotecnologico@crea.gov.it](mailto:trasferimentotecnologico@crea.gov.it), pec: [trasferimentotecnologico@pec.crea.gov.it](mailto:trasferimentotecnologico@pec.crea.gov.it)

##### Per la DITTA

....., via ....., tel: ....., mail:  
..... pec: .....

Sarà cura di ciascuna delle Parti comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati sopra riportati.

#### **Art. 16 Disposizioni generali**

Qualsiasi comunicazione, modifica, rinuncia di facoltà e/o diritti previsti nel presente Contratto, sarà efficace solo se concordata tra le parti e trasmessa con raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Tutte le comunicazioni saranno inviate agli indirizzi indicati all'Art. 15 (Comunicazioni) del presente Contratto.

Il presente Contratto, redatto in lingua italiana, si intende interamente compreso ed accettato dalle Parti. Qualsiasi termine, condizione o garanzia diversi da quelli contenuti nel presente Contratto, per essere validi dovranno essere redatti per iscritto ed essere firmati congiuntamente.

In caso di modifica societaria di una delle Parti per fusione, confluenza in altra Società, trasformazione o in caso di cessione di ramo aziendale, ferma la normativa di settore vigente, alla Parte interessata da tale modifica compete l'onere della tempestiva comunicazione all'altra Parte, secondo le medesime modalità sopra indicate.

Qualora qualsiasi clausola del Contratto dovesse essere ritenuta invalida e/o non eseguibile, tale vizio non comporterà l'invalidità delle restanti clausole del Contratto che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia. Le Parti espressamente rinunciano ad ogni pretesa per danni che possa nascere come risultato di un tale vizio.

Il presente Contratto, costituito da n. 8 premesse e n. 16 articoli, viene sottoscritto dalle Parti esclusivamente in forma digitale ai sensi la normativa vigente, e trasmesso tramite posta elettronica certificata.

#### **Per il CREA**

Il Direttore Generale

Dott. ....

#### **Per la DITTA**

Il Legale Rappresentante

.....